

REGOLAMENTO E GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Il Fondo pensione procederà all'evasione della richiesta pervenuta nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo stesso e delle seguenti regole generali:

1. il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e istruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Solo nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguata informazione all'associato;
2. la richiesta di liquidazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposito modulo "Richiesta di liquidazione", disponibile sul sito internet di Foncer, www.foncer.it, oppure richiesto al Fondo stesso. **La documentazione dovrà pervenire al Fondo a mezzo Raccomandata, PEC** (posta elettronica certificata), **o tramite caricamento (upload)** disponibile all'interno della propria area riservata disponibile sul sito www.foncer.it;
3. il Fondo liquida entro il termine massimo di 180 giorni dalla ricezione della richiesta;
4. nel caso in cui l'associato abbia in atto finanziamenti contro cessione di quote dello stipendio, la richiesta di liquidazione dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria (*liberatoria*);
5. la liquidazione della posizione maturata a Foncer avverrà attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie IBAN;
6. per la copertura delle spese di istruttoria della pratica il Fondo addebiterà € 10 alla posizione dell'associato e, solo in presenza di cessione del quinto dello stipendio, il Fondo addebiterà € 20 alla posizione dell'associato per la copertura delle spese di istruttoria.

Documentazione da allegare sempre

Alla richiesta di liquidazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1. fotocopia della carta d'identità dell'iscritto
2. fotocopia del codice fiscale
3. liberatoria di pagamento da parte della società finanziaria, sono nel caso in cui l'iscritto abbia in corso un finanziamento contro cessione di quote dello stipendio
4. dichiarazione scritta dal datore di lavoro nella quale si attesta la CIG o CIGS a zero ore di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, solo in caso di riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata per CIGS
5. certificato di pensione rilasciato dall'INPS, solo nel caso di liquidazione totale per pensionamento
6. certificato di inoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego, solo nel caso di liquidazione per media o lunga disoccupazione
7. certificato attestante il riconoscimento del grado di invalidità, rilasciato dall'ente previdenziale

Struttura e guida per la compilazione del modulo

DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

OPZIONE PRESCELTA per l'erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell'aderente)

NB: Barrare solo un'opzione tra quelle indicate. Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

A) PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

B) RISCATTO c.d. IMMEDIATO ("RISCATTO PER CAUSE DIVERSE") - diritto di riscatto, totale o nella misura del 90%, in caso di cessazione dell'attività lavorativa per volontà delle parti (*licenziamento, dimissioni, passaggio a dirigente, etc.*) o per causa indipendente dalla volontà delle parti (*mobilità, fallimento, etc.*) o per cessazione dell'attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di 5 anni.

C) RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE - diritto di riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.

D) RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE - diritto di riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari: in tal caso va richiesta la prestazione previdenziale.

E) RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO A "AMMORTIZZATORI SOCIALI" - diritto di riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, a zero ore e di durata non inferiore a 12 mesi.

F) RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ SUPERIORE AI 2/3 - diritto di riscatto nella misura del 100% per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro pari a 2/3.

ACCREDITO (compilazione a cura dell'aderente)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete (coordinate IBAN) del conto intestato o cointestato al richiedente del riscatto, presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento.

DATI DELL'AZIENDA (compilazione a cura dell'azienda)

Sezione riservata alla compilazione da parte dell'azienda.

Denominazione azienda e codice azienda - indicare la ragione sociale/ nominativo dell'azienda.

Data di cessazione del rapporto di lavoro - è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Data di versamento dell'ultimo contributo - è indispensabile indicare la data dell'ultimo contributo che è stato/sarà versato al Fondo Pensione.

FONDO DI GARANZIA INPS

Contro il rischio derivante dall'omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro al Fondo Pensione, è stato istituito presso l'INPS un apposito Fondo di Garanzia, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla Circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008.

Si ricorda che uno tra i requisiti affinché l'associato possa richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia è che lo stesso, all'atto della domanda, risulti essere iscritto ad un Fondo Pensione. In caso di richiesta di riscatto totale prima dell'attivazione del Fondo di Garanzia, l'associato perderà il diritto di richiederne l'intervento.